

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.11. Forme speciali di vendita

1.11.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori- alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	<p>Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori</p> <p style="margin-left: 20px;">a) settore non alimentare</p> <p style="margin-left: 20px;">b) settore alimentare</p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per l'avvio di attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni</p>	<p>D.Lgs. 114/1998 – art. 19;</p> <p>D.Lgs. 59/2010 – art. 69, co.1 e co. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.</p>
	<p>Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per l'avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati:</p> <p>La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.</p> <p>Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.</p>	<p>D.Lgs. 59/2010 – art. 69, co.3</p> <p>D.Lgs. 114/1998 – art. 19; Co.4</p>
51.	<p>Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio</p>	<p>a) Comunicazione;</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa</p>	<p>D.Lgs. 114/1998 – art. 19 e art. 26, co. 5</p> <p>D.Lgs. 59/2010 – art. 69, co.1 e co. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e</p>

	dei consumatori a) Settore non alimentare b) Settore alimentare		nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. 114/1998 – art. 26, co. 5